

N. R.G. 366/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Bonfilio  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **366/2021** promossa da:

**BGF COSTRUZIONI STRADALI SRL** (C.F. 01081760074), con il patrocinio dell'avv.  
**MICHELETTO ALEX**, elettivamente domiciliato in VIA E. CHANOUX, 20 11020 HONE presso il  
difensore avv. MICHELETTO ALEX

ATTORE/I

contro

**TECNO.PAL.CON. SRL** (C.F. 03178450049), con il patrocinio dell'avv. **NARISSI STEFANIA** ,  
elettivamente domiciliato in VIA SANT' AGOSTINO, 12 10121 TORINO presso il difensore avv.  
**NARISSI STEFANIA**

CONVENUTO/I

Nella quale le parti formulavano le seguenti

**CONCLUSIONI**

**Per la parte opponente:**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, *contrariis reiectis*,

In via preliminare e pregiudiziale nel rito

Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Aosta ad emettere l'ingiunzione e,  
conseguentemente, revocarsi e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 166/2021 emesso in data  
23.02.2021 dal Tribunale di Aosta.

In via principale nel merito

Nel totalmente denegato caso di mancato accoglimento della superiore eccezione, annullarsi, revocarsi  
e, comunque, dichiararsi privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. n. 166/2021 emesso in data  
23.02.2021 dal Tribunale di Aosta per le ragioni di cui in atti;

In via di eccezione riconvenzionale,

Nel totalmente denegato caso di mancato accoglimento tanto della superiore eccezione quanto della  
domanda principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della società **TECNO.PAL.CON SRL** e,  
per l'effetto, dichiarare tenuta e quindi condannare la medesima **TECNO.PAL.CON SRL** al  
versamento in favore della società **COSTRUZIONI STRADALI BGF SRL** della somma di € 57.791,84  
ovvero in quella risultanda in corso di causa ovvero ancora ritenuta di giustizia nel limite di quanto,  
eventualmente dovuto da quest'ultima alla **TECNO.PAL.CON SRL**. Con riserva di separato giudizio



per il residuo.

In ogni caso:

Con il favore delle spese, diritti ed onorari”;

**per la parte ricorrente opposta:**

“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta,

In via preliminare

Accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Aosta ad emettere il provvedimento monitorio opposto nonché a decidere della presente causa, per le ragioni esposte;

dichiarare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 80/2021, quanto meno per la somma di Euro 12.210,33 di cui alla fattura n. 41/2015, data l’infondatezza dell’opposizione avversaria e la mancanza di qualsivoglia prova a supporto, nonché la non pronta soluzione della vertenza;

In via principale

Rigettare l’opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 80/2021 del Tribunale di Aosta, proposta dalla società Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l., mandando assolta Tecno.pal.con. S.r.l. da ogni domanda giudiziale formulata nei suoi confronti, in quanto infondata per i motivi sopra esposti, e confermare, per l’effetto, il Decreto ingiuntivo opposto;

in ogni caso, condannare l’opponente al pagamento in favore di Tecno.pal.con. S.r.l. della somma di Euro 27.210,33, ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa.

In via subordinata

Per la denegata ipotesi di accoglimento dell’eccezione preliminare avversaria, compensare comunque le spese di lite tra le parti, stante la fondatezza delle difese dell’esponente sul punto, con particolare riferimento alla validità dell’azione monitoria avviata avanti Codesto Tribunale, come per costante giurisprudenza.

Con riserva di meglio articolare e dedurre, anche in via istruttoria, nei concedendi termini di Legge.

Con vittoria in ogni caso di spese e competenze di Avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A. come di Legge”.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato in data 3.04.2021 la B.G.F. Costruzioni stradali s.r.l. promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 166/2021 emesso da questo Tribunale in data 23.02.2021, esponendo di aver stipulato in data 6.03.2014 con A.N.A.S. s.p.a. contratto di appalto per la realizzazione di variante della strada statale n. 26 della Valle d’Aosta e di aver quindi subappaltato talune lavorazioni di natura specialistica alla Tecno.Pal.Con. s.r.l. con contratto in data 30.06.2014 per un importo complessivo di € 275.003,37, chiedendo quindi autorizzazione al subappalto all’A.N.A.S. s.p.a., che tuttavia tardava nel darvi riscontro. Riferiva quindi di aver stipulato con la predetta Società contratto di mero nolo macchinari e distacco di cinque dipendenti con efficacia dal 17.07.2014, finché la committente autorizzava infine il subappalto. L’esponente aveva così provveduto direttamente ad effettuare talune delle lavorazioni dapprima comprese nel contratto di subappalto, con conseguente riduzione dell’importo complessivo dei lavori ad € 129.726,58; aveva peraltro provveduto a pagare nel frattempo i costi del nolo di attrezzature ed i compensi per i lavoratori distaccati presso di sé, pagando inoltre fattura per l’importo di € 80.000,00 per lavorazioni in subappalto. Inopinatamente la Tecno.Pal.Con. s.r.l. aveva tuttavia emesso, pure a seguito dei pagamenti descritti, fattura per un importo di € 15.000,00, tempestivamente contestata. Eccepiva peraltro, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito, avendo le parti convenuto in sede contrattuale clausola compromissoria, disattesa dalla controparte. Contestava comunque nel merito ogni debenza, eccependo, in via riconvenzionale che la Tecno.Pal.Con. s.r.l. si fosse resa inadempiente all’obbligo pure assunto in sede contrattuale di fornire il carburante necessario per l’alimentazione dei mezzi impiegati nelle lavorazioni affidate in subappalto. Allegava infatti di aver provveduto essa stessa al

rifornimento dei predetti mezzi, pagando al fine un importo complessivo di € 57.791,84, non decurtato quindi dai compensi fatturati dalla controparte. Chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito e dichiararsi nulla l'ingiunzione opposta. Nel merito chiedeva comunque revocarsi l'ingiunzione opposta e, in via riconvenzionale, condannarsi la Tecno.Pal.Con. s.r.l. al pagamento del predetto importo di € 57.791,84; con vittoria delle spese del giudizio.

Si costituiva nel giudizio la parte ricorrente opposta, assumendo competente il Tribunale adito ad emettere il decreto ingiuntivo quindi opposto pur in presenza di clausola arbitrale contenuta nel contratto di subappalto tra le parti e parimenti competente quindi il Giudice adito anche in relazione all'opposizione quindi promossa avverso il predetto decreto, non avendone parte opponente eccetto la carenza di giurisdizione. Contestava peraltro in merito le avverse allegazioni in ordine all'esecuzione del rapporto di subappalto tra le parti, assumendo pienamente fondata la pretesa creditoria esposta in sede monitoria per un importo complessivo di € 27.210,33, evidenziando come la fattura n. 78/2014 per l'importo di € 15.000,00 fosse relativa a fornitura di malta risultata in corso di lavorazioni necessaria in quantità superiore a quella preventivata e su quella n. 41/2015 per l'importo complessivo di € 33.225,78 la controparte avesse già corrisposto acconto per € 21.015,45, nulla contestando sulla complessiva debenza. Contestava invece l'avversa pretesa creditoria esposta in via riconvenzionale, assumendo di aver già detratto dal credito esposto il costo del carburante per l'alimentazione dei mezzi impiegati nelle lavorazioni, in effetti anticipati dalla controparte. Chiedeva pertanto, previo accertamento della competenza del Giudice adito, in via preliminare autorizzarsi la provvisoria esecutività dell'ingiunzione opposta e, nel merito, rigettarsi l'avversa opposizione, ovvero, in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione preliminare avversaria, compensarsi comunque gli oneri di lite.

Il Giudice, ritenuta l'evidente opportunità di rimettere la causa in decisione sull'eccezione formulata in via preliminare dalla parte opponente, invitava alla precisazione delle conclusioni, che le parti formulavano come in epigrafe riportate. Dopo il deposito delle difese di rito, la causa perviene, dunque, in decisione.

Preliminare ed assorbente rispetto al merito dell'intera controversia, postula preventivo esame l'eccezione formulata dalla parte opponente già nell'atto introduttivo del giudizio, nel rilevare che "la società TECNO.PAL.CON. Srl non ha rispettato quanto convenuto con il contratto di subappalto de quo e precisamente l'obbligo di devolvere la controversia alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri (cfr. doc. 1). Ciò posto risulta evidente l'incompetenza del Tribunale adito il quale, ove correttamente informato della clausola compromissoria pattuita tra le parti, non avrebbe certamente emesso il decreto ingiuntivo oggetto della presente impugnazione", chiedendo quindi "accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Aosta ad emettere l'ingiunzione e, conseguentemente, revocarsi e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 166/2021 emesso in data 23.02.2021 dal Tribunale di Aosta".

Risulta in effetti dalla lettura del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti che esse hanno in quella sede convenuto, alla clausola n. 24, che "tutte le controversie, anche se di natura tecnica, derivanti dalla interpretazione o dalla esecuzione del presente contratto, insorte sia durante che al termine del contratto stesso e che non sia stato possibile risolvere in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione dei lavori sono devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale composto, ai sensi degli artt. 686 e segg. cod. proc. civ., da tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto d'accordo tra le parti stesse, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Aosta. Il lodo pronunciato dagli arbitri non sarà impugnabile tranne che nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 829 cod. proc. civ."

Orbene, secondo principi ampiamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità, "l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto



ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, **la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri**" ( Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 28/07/1999 ).

Ed infatti "in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, **per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale**" ( Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021; Cass. civ. Sez. U - , Ordinanza n. 22433 del 21/09/2018 ).

Peraltro "in materia di arbitrato, **l'eccezione di compromesso** sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, **pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza**, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, **ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito**, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria" ( Cass. civ. Sez. 2 - Sentenza n. 26696 del 24/11/2020; Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21177 del 08/08/2019 ).

E, dunque, in specie, seppure impropriamente qualificata in termini di incompetenza del Giudice adito, l'eccezione formulata dalla parte opponente nel rilevare la sussistenza di clausola compromissoria nel contesto del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti, chiedendo quindi "revocarsi o dichiararsi nullo" il decreto ingiuntivo opposto, merita comunque accoglimento ed impone al Giudice dell'opposizione di dichiarare, con pronuncia preliminare in merito, la nullità dell'ingiunzione impugnata, rimettendo le parti dinanzi al Collegio arbitrale.

Neppure può trovare accoglimento l'istanza formulata in via subordinata dalla parte opposta nel chiedere, in denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione preliminare avversaria, la compensazione delle spese del giudizio. Risulta infatti che l'odierna ricorrente opposta ha resistito fermamente all'eccezione avversa, insistendo per la pronuncia di merito in relazione alla pretesa creditoria esposta in sede monitoria, laddove avrebbe potuto invece, con evidente risparmio di attività processuali – e quindi dei relativi costi – prendere atto della fondatezza dell'avversa eccezione ed aderirvi, così imponendo l'integrale svolgimento del giudizio ai fini della pronuncia che si viene a rendere.

Ed infatti, pure a seguito della pronuncia di parziale declaratoria di incostituzionalità del disposto ex art. 92 c.p.c., potendosi comunque disporre la compensazione delle spese giudiziali non soltanto in caso di soccombenza reciproca e di assoluta novità della questione trattata, , ma anche laddove siano ravvisabili altre "analoghe gravi ed eccezionali ragioni" ( cfr. Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77 ), non possono ravvisarsi in specie siffatte ragioni. Seppure infatti è pienamente legittimo per la parte di un contratto comprensivo di clausola compromissoria, svolgere comunque le sue pretese in sede monitoria ai fini della pronuncia di un decreto ingiuntivo, è parimenti facoltà della controparte eccepire in sede di opposizione la sussistenza della predetta clausola, chiedendo dichiararsi la nullità dell'ingiunzione emessa. Peraltro, ove tale eccezione venga in concreto formulata dalla parte intimata opponente, ben potrebbe la parte ricorrente aderirvi o prenderne comunque atto, non opponendosi alla declaratoria di nullità dell'ingiunzione opposta. Ove invece, come in specie, essa resista pervicacemente all'avversa eccezione, chiedendone rigetto, non vi è dubbio che si configuri



quindi una sua soccombenza in merito, che giustifica pienamente la condanna al pagamento delle spese del giudizio ( v., *a contrario*, Corte Cost. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9035 del 2019 ).

Detti oneri si liquidano come da dispositivo, in applicazione di valori medio-bassi dei parametri normativi in vigore, con riduzione dei valori medi del 30%, tenuto conto del valore della controversia, della sua modesta complessità e dell'attività difensiva svolta dalla parte avente titolo al rimborso, con esclusione quindi di ogni compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento nel giudizio.

**P.Q.M.**

### **IL TRIBUNALE**

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accertata la sussistenza di clausola compromissoria sottoscritta dalle parti nel contratto di subappalto tra loro stipulato, dichiara perciò la nullità del decreto ingiuntivo n. 166/2021 emesso da questo Tribunale in data 23.02.2021, rimettendo le parti dinanzi al Collegio Arbitrale per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto di subappalto sottoscritto in data 30.06.2014;
2. condanna la Tecno.Pal.Con. s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di B.G.F. Costruzioni Stradali s.r.l., in persona del legale rappresentante, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.873,80 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge.

Aosta, 10 gennaio 2022

Il Giudice  
dott. Anna Bonfilio

